



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 6 - SUE, SUAP, AMBIENTE, URBANISTICA, SISMA Servizio SUAP e Commercio

N.101 DEL 23/02/2022

OGGETTO: CARNEVALE 2022 - DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI OGGETTI CHE METTONO A RISCHIO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - INTEGRAZIONE DELLA VIGENTE ORDINANZA N. 236 DEL 05/06/2020 - PERIODO 24 FEBBRAIO - 01 MARZO 2022

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e che il Consiglio dei Ministri n. 51 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in Italia;

PRESO ATTO delle normative, ordinanze, misure, protocolli, linee guida vigenti, sia a livello nazionale che regionale, per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nella cosiddetta fase di riapertura delle attività economiche e produttive;

RICHIAMATI, in particolare:

- il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 *Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitari*, link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg>;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 2 dicembre 2021 di aggiornamento delle *Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*, link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/06/21A07252/sg>;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 595 del 17 maggio 2021 di aggiornamento delle *Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 dei settori Commercio su Aree Pubbliche, Commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, Congressi e grandi eventi Fieristici, Servizi alle persone, Piscine termali e*

Centri Benessere in riferimento a quanto previsto con DL 52/2021 e alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, link : <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche/Aree-tematiche/Post/69812>;

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*;

CONSIDERATO che Carnevale 2022 è calendarizzato nel periodo da giovedì 24 febbraio a martedì 01 marzo 2022;

VALUTATO indispensabile, pur in mancanza dello svolgimento della tradizionale manifestazione di Carnevale di cui trattasi, nell'osservanza delle predette misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, da un lato cercare di non limitare eccessivamente le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incidere in maniera ponderata sulle attività economico produttive e commerciali;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 236 del 05/06/2020 *Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità* che dispone nell'area del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale :

- a) il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bicchieri e bottiglie di vetro e lattine;
- b) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- c) il divieto di utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro, di lattine e di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- d) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- e) per gli esercenti le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che non dovranno
 - essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi

- antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di porre in essere ogni azione finalizzata ad evitare assembramenti all'esterno e nelle
- immediate vicinanze della attività;

DATO ATTO che la predetta Ordinanza ha validità fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, termine ad oggi prorogato al 31 marzo;

CONSIDERATO che, nell'eventualità che la settimana di Carnevale richiami in centro storico cittadini e famiglie, occorre valutare il rischio oggettivo per la pubblica incolumità generato oltre che dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, anche dall'utilizzo e abbandono di articoli tipicamente carnascialeschi quali bombolette di qualsiasi natura e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (quali ad esempio manganelli, petardi, giochi pirici, etc);

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto, per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di ulteriore salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, in relazione a:

- divieto di vendita e di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura e di qualunque altro oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, etc.);
- è consentita la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti debitamente sigillati;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*

- la Legge Regionale 05 agosto 2021 n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*,

ORDINA

Ad integrazione di quanto già disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 236 del 05/06/2020 *Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità*, nelle giornate di Carnevale, da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo 2022:

- 1) il divieto di vendita e di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura e di qualunque altro oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (quali ad esempio manganelli, petardi, giochi pirici, etc.);
- 2) è consentita la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti debitamente sigillati;

DISPONE

- a) per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";
- b) che la presente ordinanza:
 - venga pubblicata all'Albo Pretorio;
 - venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa; al Servizio SUAP, al Servizio Comunicazione per le attività di competenza;
 - venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno;
 - venga trasmessa al Questore di Ascoli Piceno;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza ha efficacia da giovedì 24 febbraio a martedì 01 marzo 2022 all'interno del perimetro del centro storico, zona 1, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale.

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)